

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

per l'Azienda Agricola IASUOZZO ANGELO di Iasuozzo Angelo nato a Avellino (AV) il 01/01/1984, C.F. SZZNGL84A01A509B, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Contrada (AV), Via Selvetelle, P.IVA 03192860645, PEC angeloiasuozzo@pec.it, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata per atto separato, dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U), con studio in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11 e domicilio digitale eletto alla PEC sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it (fax 082571887129)

- Ricorrente -

CONTRO

La REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81;

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Ovvero di tutti i soggetti inseriti nell'"Elenco definitivo delle domande finanziate - Allegato 1" al D.R.D. n. 18 del 26 settembre 2025, da intendersi quali controinteressati, la cui notifica si chiede venga autorizzata per pubblici proclami.

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento finale di diniego, comunicato a mezzo PEC in data 03/10/2025, con cui la Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha decretato la non ammissibilità della domanda di sostegno ID 44250162516 presentata dal ricorrente a valere sul PSR Campania 2014/2022, Tipologia di Intervento 6.1.1, e ha respinto l'istanza di riesame presentata in data 16.05.2025;

- del Decreto Regionale Dirigenziale n. 18 del 26 settembre 2025, con cui è stata approvata la Graduatoria Regionale Definitiva delle domande relative al Bando per la Tipologia di intervento 6.1.1, con la quale, all'Allegato 2, è stata inserita la domanda del Sig. lasuozzo Angelo (ID 44250162516) nell'elenco definitivo delle domande non ammesse;
- del verbale della Commissione di riesame del 11.07.2025, richiamato nel provvedimento finale di diniego, con cui sono state respinte le osservazioni del ricorrente e di cui si chiede l'ostensione e/o il deposito in giudizio;
- della comunicazione di non ammissibilità Prot. 2025.0244330 del 16.05.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ill.mo Signor Presidente, il presente ricorso è proposto avverso, tra gli altri, il D.R.D. n. 18 del 26 settembre 2025 con cui la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva relativa al bando per la Tipologia di intervento 6.1.1. Tutti i soggetti utilmente collocati nell'“Elenco definitivo delle domande finanziate - Allegato 1” al suddetto decreto rivestono la qualifica di controinteressati, avendo un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati. Considerato l'elevato numero di tali soggetti, come si evince dalla graduatoria medesima, la notifica individuale del ricorso risulterebbe particolarmente difficile e gravosa per il ricorrente. Pertanto, si chiede che la S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, disponendo che la stessa avvenga mediante pubblicazione di un estratto sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata al PSR, e sul sito istituzionale di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale.

FATTO

1. In data 14.06.2024, il Sig. Angelo lasuozzo costituiva la propria impresa individuale denominata “Azienda Agricola lasuozzo di lasuozzo Angelo”, con l'intento di avviare un'attività imprenditoriale nel settore agricolo.
2. A tal fine, con contratto stipulato in data 01.01.2024 e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15.07.2024 (n. 003284-serie 3T), il ricorrente prendeva in affitto per la durata di anni 10 diversi appezzamenti di terreno a vocazione agricola siti nel Comune di Contrada (AV), censiti al Catasto Terreni al foglio 9, particelle 124 (Noccioleto), 125 (Seminativo Arborato) come da visure catastali e contratto allegati.

3. In data 27 novembre 2024, la Regione Campania approvava, con Decreto Dirigenziale n. 861, il Bando di attuazione della Tipologia di intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda”, nell’ambito del PSR Campania 2014/2022.
4. Il Sig. lasuozzo, in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti, presentava domanda di sostegno (ID 44250162516). L'attività effettivamente svolta sin dalla sua costituzione è sempre stata quella di “Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio”, corrispondente al codice ATECO 01.25.00.
5. Tuttavia, al momento dell'iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, per un mero errore materiale di quell'Ufficio, nella Visura camerale iniziale veniva erroneamente associato all'attività prevalente un codice ATECO afferente al gruppo 02, anziché al gruppo 01, pur essendo la descrizione testuale dell'attività svolta ("Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio") inequivocabilmente agricola.
6. Basandosi su tale dato documentale, palesemente viziato da un errore non imputabile al ricorrente, con nota Prot. PG/2025.0244330 del 16/05/2025, l'Amministrazione comunicava al Sig. lasuozzo la non ammissibilità della domanda, motivandola con la presunta violazione del punto 8.1 del Bando, che richiedeva l'iscrizione alla CCIAA con codice ATECO 01.
7. Avverso tale comunicazione, in data 16.05.2025, il ricorrente produceva tempestiva richiesta di riesame, con la quale si evidenziava che l'attività dell'impresa era pacificamente agricola e rientrava nel codice ATECO 01, e che la diversa indicazione in visura era frutto di un palese errore materiale dell'ufficio camerale. A comprova di ciò, si allegava la documentazione aggiornata.
8. Nonostante le puntuali osservazioni e l'evidenza dell'errore, la Commissione di riesame, in data 11.07.2025, non accoglieva le controdeduzioni, confermando l'esclusione con motivazioni apodittiche e formalistiche.
9. Con D.R.D. n. 18 del 26 settembre 2025, la Regione approvava la graduatoria regionale definitiva, inserendo il ricorrente nell'elenco delle domande non ammesse.
10. Successivamente, con provvedimento finale di diniego del 03.10.2025, l'Amministrazione regionale ribadiva la non ammissibilità della domanda, recependo acriticamente le conclusioni della Commissione di riesame.
11. A riprova definitiva della natura meramente formale dell'errore e della sua totale non imputabilità al ricorrente, si evidenzia che in data 17.10.2025, la stessa CCIAA Irpinia Sannio,

riconosciuto il proprio rifiuto, comunicava di aver provveduto a una rettifica d'ufficio della visura camerale, inserendo il corretto codice ATECO 01.25.00 sin dall'origine dell'attività.

12. I provvedimenti impugnati, palesemente illegittimi, arrecano un grave ed irreparabile pregiudizio al Sig. lasuozzo, il quale è costretto a rivolgersi a Codesto Ecc.mo Tribunale per ottenerne l'annullamento.

Fermo quanto esposto e richiamato, si specifica in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 8.1 DEL BANDO (DRD N. 861/2024) E DELL'ART. 2135 C.C. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.

L'esclusione del ricorrente si fonda su un presupposto fattuale e giuridico radicalmente errato, frutto di un'istruttoria carente e di una valutazione meramente formalistica che ignora la realtà sostanziale dell'impresa.

A) Travisamento dei fatti e prevalenza della sostanza sulla forma.

L'Amministrazione ha basato il diniego su un dato documentale (la visura camerale iniziale) che, per un mero errore materiale di un altro ente pubblico, non rispecchiava la realtà sostanziale dell'impresa. L'attività dell'Azienda del Sig. lasuozzo è sempre stata, sin dalla sua costituzione, esclusivamente agricola. Lo dimostrano in modo inconfutabile:

- La denominazione stessa dell'impresa: "Azienda Agricola lasuozzo di lasuozzo Angelo".
- L'oggetto del contratto di affitto stipulato dal ricorrente, avente ad oggetto "terreni agricoli" per una durata decennale, al fine di svolgervi attività agricola.
- La natura dei terreni, pacificamente agricola come da visure catastali (nocchie, seminativo, etc.).
- La descrizione testuale dell'attività nella stessa visura camerale ("Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio"), che rientra in pieno nella definizione di cui all'art. 2135 c.c.

[

L'Amministrazione ha commesso un palese travisamento dei fatti elevando un dato formale, peraltro errato e non imputabile al privato, a unica e incontrovertibile verità, in palese violazione del principio generale secondo cui la sostanza deve prevalere sulla forma. La giurisprudenza, anche costituzionale, è costante nell'affermare che la qualificazione di un'impresa non può basarsi sul solo dato formale dell'iscrizione, ma richiede una verifica della sostanziale congruità dell'attività effettivamente svolta. Sul punto, la Corte Costituzionale ha statuito che l'individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione e che è necessario verificare la «sostanziale congruità dell'attività effettivamente svolta dall'impresa (...) rispetto ai (...) dati formali» [Corte Cost., sentenza n. 104 del 26 aprile 2012].

B) Violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell'art. 2135 c.c.

Il punto 8.1 del Bando, che richiede l'iscrizione alla CCIAA con codice ATECO 01, deve essere interpretato non in senso formalistico e fine a se stesso, ma in senso sostanziale. Il suo scopo è assicurare che il beneficiario sia un "imprenditore agricolo" ai sensi dell'art. 2135 c.c. Il signor Iasuzzo lo è sempre stato, esercitando un'attività diretta "alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale". L'errore materiale commesso dalla Camera di Commercio – un'altra Pubblica Amministrazione – non può e non deve tradursi in una causa di esclusione a danno del cittadino incolpevole, che ha sempre agito in buona fede. La stessa CCIAA ha riconosciuto il proprio errore, procedendo a una "rettifica d'ufficio" con efficacia retroattiva, come da comunicazione PEC del 17.10.2025. Questo fatto, da solo, priva di ogni fondamento la motivazione del diniego. L'Amministrazione, nel dare prevalenza assoluta al dato formale errato, ha interpretato la lex specialis in modo irragionevole e sproporzionato, violando al contempo l'art. 2135 c.c. e i principi di giustizia sostanziale.

II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI LEALE COLLABORAZIONE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza MANIFESTA.

In ogni caso nella fattispecie occorsa l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anziché procedere all'automatica e cieca esclusione del candidato.

Il principio del soccorso istruttorio, codificato all'art. 6 della L. 241/1990 e cardine del giusto procedimento amministrativo, impone alla P.A. di richiedere chiarimenti e rettifiche per sanare mere

irregolarità formali o correggere errori materiali che non incidono sulla sostanza dei requisiti di partecipazione. Nel caso di specie, l'Amministrazione si è trovata di fronte a un'evidente incongruenza – un'impresa denominata "Azienda Agricola" che partecipa a un bando per agricoltori con un codice ATECO palesemente errato – che avrebbe dovuto immediatamente attivare il dovere di soccorso. L'errore sul codice ATECO era un'irregolarità meramente formale e facilmente emendabile, come dimostra la successiva rettifica d'ufficio della CCIAA.

Il rifiuto di attivare il soccorso istruttorio, e la successiva reiezione delle puntuali controdeduzioni in sede di riesame, costituisce una palese violazione del principio di leale collaborazione e di buona fede che deve governare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Il diniego si palesa come un atto di ingiustificato formalismo, contrario al favor participationis che deve informare le procedure di erogazione di fondi pubblici, specie quando destinati a promuovere il ricambio generazionale in agricoltura. L'Amministrazione ha optato per la via più drastica e irragionevole, penalizzando un giovane imprenditore per un errore non suo, anziché collaborare per la rettifica di un vizio puramente formale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge con assoluta evidenza dalle argomentazioni sopra esposte, che dimostrano la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione di legge e mancata attivazione del soccorso istruttorio. L'esito favorevole del presente ricorso appare, pertanto, altamente probabile, soprattutto alla luce della documentazione sopravvenuta (rettifica d'ufficio della CCIAA) che sana ex tunc il vizio formale rilevato.

Il periculum in mora si configura come un pregiudizio grave, irreparabile e imminente. La mancata sospensione degli atti impugnati comporterebbe per il ricorrente un danno irreversibile, sotto un duplice profilo:

1. **Rischio di esaurimento dei fondi:** Il bando ha una dotazione finanziaria limitata pari a € 10.549.626,22. L'approvazione della graduatoria definitiva e il conseguente avvio delle procedure di concessione ed erogazione dei premi in favore dei soggetti ammessi determinerà in tempi brevi l'esaurimento delle risorse disponibili. Attendere la definizione del giudizio nel merito significherebbe, con ogni probabilità, ottenere una pronuncia favorevole ma ormai

inutiliter data, stante l'impossibilità materiale di finanziare il progetto del ricorrente per carenza di fondi.

2. **Perdita di una chance irripetibile:** Il premio di primo insediamento rappresenta per un giovane imprenditore un'opportunità unica e fondamentale per avviare e consolidare la propria azienda. La mancata concessione del contributo in questa fase cruciale di start-up vanificherebbe gli sforzi e gli investimenti già sostenuti, compromettendo irrimediabilmente lo sviluppo del piano aziendale e la stessa sopravvivenza dell'impresa. Il danno non è meramente patrimoniale, ma si sostanzia nella perdita di una chance irripetibile di crescita imprenditoriale.

La comparazione degli interessi in gioco pende indiscutibilmente a favore del ricorrente. L'interesse pubblico alla celere attuazione della graduatoria non può prevalere sull'interesse del privato a non subire gli effetti di un atto palesemente illegittimo. La sospensione degli atti e l'ammissione "con riserva" del ricorrente (o, in subordine, l'accantonamento delle somme necessarie) rappresenta l'unica misura idonea a garantire la successiva effettività della tutela giurisdizionale.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Angelo Iasuzzo, come in epigrafe rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento del presente ricorso e così conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Voglia:

In via cautelare:

Sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare alla Regione Campania di ammettere con riserva il ricorrente al finanziamento richiesto, ovvero di accantonare la somma di € 50.000,00 in attesa della definizione del giudizio di merito.

Nel merito:

Annulare il provvedimento finale di diniego del 03.10.2025, il D.R.D. n. 18 del 26 settembre 2025 nella parte di interesse del ricorrente, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per i motivi dedotti nel presente atto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si depositano:

1. Contratti di affitto di fondo rustico del 01.01.2024 e relativa ricevuta di registrazione.
2. Visure catastali terreni.
3. Domanda di sostegno ID 44250162516.
4. D.R.D. n. 861 del 27/11/2024 - Bando Misura 6.1.1.
5. Comunicazione di non ammissibilità Prot. PG/2025.0244330 del 16/05/2025.
6. Istanza di riesame del 16/05/2025.
7. Provvedimento finale di diniego del 03/10/2025.
8. D.R.D. n. 18 del 26/09/2025 - Graduatoria Regionale Definitiva.
9. Comunicazione PEC CCIAA Irpinia Sannio di rettifica d'ufficio del 17/10/2025.
10. Visura camerale aggiornata al 23.10.2025.

Avellino-Napoli, li 3 novembre 2025

Avv. Sabrina Mautone

TRibunale Amministrativo REgionale per la Campania- Napoli io sottoscritto avv. Sabrina MAutone nella qualità dichiarato ed assevero ai sensi dell'articolo 22 comma 2 CAD che il presente file informatico è conforme all'originale